

REGOLAMENTO RIPARTIZIONE BENEFICI

Con il presente regolamento si intendono definire i criteri di ripartizione dei benefici economici tra i soci derivanti dalla partecipazione alla "Comunità Energetica Rinnovabile "Cer della Saccisica"

Premesso che

- a) è stata costituita la "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE CER della SACCISICA", corrente nel Comune di Brugine, via Roma n. 94 C.A.P. 35020 c/o Villa Roberti. (di seguito "C.E.R.");
- b) è intenzione dei soci della CER della Saccisica nel rispetto della normativa sulla "Realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili", di cui all'art. 42-bis del Decreto Legge 162/2019, convertito nella Legge 28 febbraio 2020, n. 8 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica" nonché del DM n. 404 del 29 dicembre 2023 e del DM n. 22 del 23 febbraio 2024, definire il sistema di ripartizione delle utilità di cui la CER beneficerà (di seguito "Benefici") onde ripartirli secondo i principi propri della normativa di riferimento;
- c) i Benefici sono individuati, allo stato, in:
 - Valore Autoconsumo
 - Incentivo MISE;
 - Restituzione oneri ARERA;
- d) il presente regolamento intende essere attuazione di quanto già convenuto in sede di costituzione della C.E.R. per cui va interpretato alla luce di quanto già previsto nel relativo atto costitutivo e statuto;
- e) il presente regolamento vincola tutti i soci dell'associazione;
- f) la C.E.R. sarà suddivisa in configurazioni secondarie virtuali che avranno come delimitazione i confini comunali di ogni municipalità
- g) i soci si impegnano ad estendere la cultura della C.E.R. e a condividerne i principi e le finalità.

Si stabilisce quanto segue:

1. DEFINIZIONI

1.1. In aggiunta ai termini e alle espressioni definiti in epigrafe, nelle premesse ed in altre pattuizioni del presente Regolamento, ai fini dello stesso, i termini e le espressioni di seguito elencati in ordine alfabetico hanno il significato in appresso convenuto per ciascuno di essi:

- **Apportatore Impianto:** membro della C.E.R. proprietario di un impianto di energia rinnovabile che mette a disposizione della C.E.R. l'energia prodotta e non autoconsumata.
- **Autoconsumo** si intende l'energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico, o in generale da energia rinnovabile, che non viene immessa nella rete di distribuzione, perché direttamente utilizzata nello stesso luogo in cui viene prodotta dallo stesso socio presso cui è installato l'impianto di proprietà della CER;
- **Autoconsumo Apportatore Impianto:** si intende l'energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico, o in generale da energia rinnovabile, di proprietà dell'Apportatore Impianto che non viene immessa nella rete di distribuzione, perché direttamente utilizzata dallo stesso Apportatore Impianto.
- **Benefici:** utilità e/o vantaggi economici derivanti alla C.E.R. o ai singoli soci, sotto forma di incentivi, tariffe agevolate, risparmi o minori costi che abbiano la loro ragione e causa nella partecipazione alla C.E.R.: essi sono individuati, allo stato, in: (i) Valore autoconsumo C.E.R.; (ii) Incentivo MISE; (iii) Restituzione oneri ARERA; (iv)
- **BT:** bassa tensione;
- **BTau:** bassa tensione auto consumo;

- **C.E.R.:** Comunità energetica rinnovabile costituita in forma di associazione ai sensi dell'art. 42-bis del Decreto-legge 162/2019, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162". E' un soggetto giuridico che:
 - si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla C.E.R.;
 - i cui azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale;
 - il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;
- **Configurazione:** è la suddivisione in dieci territori, quanti sono i comuni che compongono la C.E.R.. Le configurazioni sono inserite in questo contesto per suddividere, tra i dieci comuni, una parte prestabilita gli incentivi sociali
- **Consumer:** l'utente che si limita al ruolo passivo di consumatore (consumer);
- **Energia elettrica condivisa per l'autoconsumo:** (o, più semplicemente, **energia elettrica condivisa**) è, in ogni ora, il minimo tra la somma dell'energia elettrica effettivamente immessa e la somma dell'energia elettrica prelevata per il tramite dei punti di connessione che rilevano ai fini di un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente o di una comunità di energia rinnovabile, al netto della sola energia elettrica prelevata per la quale non sono applicate le componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione ai sensi dell'articolo 16 del TIT ovvero della deliberazione 574/2014/R/eel. Qualora vi siano più impianti di produzione per i quali è diverso il periodo temporale durante il quale sono erogati gli incentivi di cui all'articolo 42bis, comma 9, del decreto-legge 162/19, l'energia elettrica condivisa è calcolata a partire dalle immissioni degli impianti entrati prima in esercizio. L'energia elettrica condivisa è, in tal modo, suddivisa per impianto di produzione: essa è denominata energia elettrica condivisa per impianto;
- **Energia elettrica prelevata:** l'energia elettrica prelevata dai singoli soci dalla rete elettrica per i propri fabbisogni;
- **Energia elettrica effettivamente immessa:** è l'energia elettrica immessa nella rete al netto dei coefficienti di perdita convenzionali di cui all'articolo 76, comma 76.1, lettera a), del Testo Integrato Settlement;
- **Energia elettrica immessa in rete:** è l'energia elettrica effettivamente immessa nella rete, aumentata, ai fini del settlement, di un fattore percentuale, nel caso di punti di immissione in bassa tensione e in media tensione, secondo le stesse modalità previste dall'articolo 76, comma 76.1, lettera a), del Testo Integrato Settlement;
- **Energia elettrica prodotta:** è l'energia elettrica prodotta dall'impianto ad energia rinnovabile;
- **Energia auto consumata:** L'energia prodotta e consumata direttamente dall'utenza che ospita l'impianto;
- **Fornitore:** impresa che fornisce alla C.E.R. l'impianto di energia rinnovabile;
- **GAUDì:** è il sistema di Gestione dell'Anagrafica Unica Degli Impianti di produzione di energia elettrica predisposto da Terna, in ottemperanza all'articolo 9, comma 9.3, lettera c), della deliberazione ARG/elt 205/08 e alla deliberazione ARG/elt 124/10;
- **GSE:** Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. è una società per azioni italiana nata nel 1999, interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, alla quale è attribuito l'incarico di promozione e sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica;
- **Impianti di produzione:** La definizione di fonte rinnovabile è contenuta nell'art. 2 del D.Lgs. n. 387 del 2003. E' rinnovabile la fonte energetica eolica, solare, geotermica, del moto

ondoso, mareomotrice e idraulica. Sono altresì considerate fonti rinnovabili le biomasse, i gas di discarica, i gas residuati dai processi di depurazione ed il biogas;

- **Incentivo MiSE:** incentivo individuato dal MiSE con DM del 16 settembre 2020, che è di tipo feed-in premium, ossia incentivi che si sommano al valore di mercato dell'energia;
- **Oneri ARERA:** è contributo di valorizzazione dell'energia condivisa, ovvero la quota di oneri di rete che l'Autorità riconosce ai partecipanti alla C.E.R., è approssimato a 8 €/MWh sull'energia condivisa dai partecipanti allo schema;
- **Profilo previsionale:** previsione di energia condivisa che verrà apportata in C.E.R., riferita al singolo socio, calcolata sulla base dello storico dei consumi;
- **Produttore** è l'intestatario dell'officina elettrica di produzione o del codice ditta dell'impianto, ove previsti dalla normativa vigente, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione, ove previste. Il produttore è anche firmatario del regolamento di esercizio dell'impianto
- **Prosumer:** il prosumer è colui che possiede un proprio impianto di produzione di energia, della quale ne consuma una parte. La rimanente quota di energia può essere immessa in rete, scambiata con i consumatori fisicamente prossimi al prosumer o anche accumulata in un apposito sistema e dunque restituita alle unità di consumo nel momento più opportuno. Pertanto, il prosumer è un protagonista attivo nella gestione dei flussi energetici, e può godere non solo di una relativa autonomia ma anche di benefici economici;
- **POD:** Punto di Prelievo (Point Of Delivery) E' un codice alfanumerico (composto da 14 o 15 caratteri) che inizia sempre con "IT" e identifica in modo certo il punto di prelievo ovvero il punto fisico in cui l'energia viene consegnata dal venditore e prelevata dal cliente finale;
- **Referente della CER** persona fisica o giuridica che, per statuto o atto costitutivo, ha la rappresentanza legale della CER e cui viene demandata la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio;
- **Risparmio da autoconsumo:** equivale all'energia auto consumata direttamente dai carichi del cliente collegati a valle dell'impianto a fonte rinnovabile nel momento stesso della produzione;
- **Sistemi di accumulo:** è un insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete con obbligo di connessione di terzi o in grado di comportare un'alterazione dei profili di scambio con la rete elettrica (immissione e/o prelievo).
- **Soci:** membri della C.E.R.;
- **Configurazioni:** suddivisione territoriale dei dieci comuni che compongono la Saccisica
- **Energia cond.:** Energia condivisa dalla CER;
- **Cond. Prod.:** quantità di energia prodotta condivisa dai soci produttori;
- **Cond. Cons.:** quantità di energia consumata condivisa dai soci consumatori
- **%Cond. Prod.:** peso percentuale dell'energia prodotta e condivisa dal singolo socio in base alla totalità di energia prodotta e condivisa nella configurazione;
- **%Cond. Cons.:** peso percentuale dell'energia consumata e condivisa dal singolo socio in base alla totalità di energia consumata e condivisa nella configurazione;

2. RIPARTIZIONE

- 2.1. I Benefici di cui in premessa, comprensivi del Valore Autoconsumo C.E.R., sia che vengano incamerati direttamente dalla C.E.R. sia che vengano incassati direttamente dai soci anche sotto forma di minor costo, verranno considerati unitariamente ai fini del presente regolamento.
- 2.2. La ripartizione dei Benefici, al netto dei costi amministrativi del GSE, verrà effettuata con cadenza annuale.

- 2.3. I comuni della C.E.R. della Saccisica saranno suddivisi in configurazioni e gli incentivi sociali previsti dal presente regolamento andranno ripartiti tra gli stessi dieci comuni della C.E.R.
La quota sociale del 10% (come meglio specificata nel paragrafo successivo), per la ripartizione dei proventi derivati dagli incentivi ottenuti, verrà suddivisa, stabilendo di volta in volta importi e/o percentuali attraverso un accordo sottoscritto dall'assemblea dei sindaci della Saccisica. Tale accordo dovrà essere verbalizzato e fatto pervenire in copia al consiglio direttivo della C.E.R. per l'erogazione
- 2.4. I Benefici della C.E.R. verranno divisi come definito qui di seguito:
- 10% Fondo di gestione che verrà accantonato per le spese generali;
 - 10% Fondo sociale verrà accantonato e devoluto annualmente ad attività definite in accordo con le amministrazioni locali della Saccisica nei comuni di Arzergrande, Brugine, Codevigo, Correzzola, Legnaro, Piove di Sacco, Polverara, Pontelongo, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Saonara. Ogni amministrazione comunale, dentro la sua configurazione, deciderà in autonomia la spesa sociale da sostenere
 - Il restante 80% verrà suddiviso come da delibera dell'assemblea dei soci da fissarsi entro e non oltre 180 giorni dalla data in calce al presente regolamento.
- 2.5. Resta inteso che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del DM CACER, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

3. QUOTE DI ACCESSO ALLA COMUNITÀ

- 3.1. Sono stabilite delle quote di accesso una-tantum, che serviranno alla comunità per le spese di iscrizione presso i registri pubblici detenuti dal GSE.
- 3.2. I valori sono definiti come di seguito esposto:
- Consumatore privato, contributo di accesso alla comunità di 10,00€, da versarsi entro 30 giorni dalla data di comunicazione da parte della comunità del nulla osta all'accesso;
 - Consumatore con partita iva, contributo di accesso alla comunità di 50,00 €, da versarsi entro 30 giorni dalla data di comunicazione da parte della comunità del nulla osta all'accesso;
 - Produttore privato o partita iva che richiede l'accesso alla comunità, con un impianto non incentivato da contributo PNRR, con potenza fino a 50 kWp, la quota di accesso è fissata a 10,00 €;
 - Produttore privato o partita iva che richiede l'accesso alla comunità, con un impianto non incentivato da contributo PNRR, con potenza superiore ai 50 kWp, la quota di accesso è fissata a 50 €;

4. CONTABILIZZAZIONE

- 4.1. La contabilizzazione dei Benefici secondo quanto stabilito nel punto precedente verrà effettuata con cadenza annuale entro il trimestre dell'anno solare successivo rispetto all'incasso.
- 4.2. Di tale contabilizzazione verrà redatto un rendiconto che verrà trasmesso ai soci.
- 4.3. Gli importi eventualmente dovuti secondo quanto stabilito dal presente regolamento dovranno essere versati entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione del rendiconto.
- 4.4. I soci sono consapevoli di quanto disposto alle lettere a) e b) comma 4 art. 42 bis del decreto legge citato in premessa e che conseguentemente la C.E.R. nella persona del suo Presidente è individuato univocamente quale soggetto referente, responsabile del riparto dell'energia condivisa a cui potrà essere demandata la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE.
- 4.5. Sottoscrivendo il presente regolamento viene per l'effetto conferito da ogni singolo socio, ai sensi di quanto stabilito nel punto precedente, apposito mandato alla C.E.R. nella persona del suo Presidente per far quanto necessario per la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso

i venditori e il GSE, con ogni più ampio potere in merito e obbligo di rendiconto, con espressa facoltà di nominare submandatari a cui conferire le medesime facoltà.

- 4.6. Tutti i soci della C.E.R. forniranno al consiglio di amministrazione tutte le informazioni e/o documenti necessari o utili alla corretta contabilizzazione, dando sin d'ora espressa autorizzazione al Presidente della C.E.R. di accedere a portali, banche dati, gestori in loro vece e conto.

5. RECESSO

- 5.1. In caso di recesso, il socio dovrà presentare apposita domanda corredata dal pagamento della quota di recesso come stabilito dall'art. 3 del presente regolamento;
- 5.2. Il perfezionamento della cancellazione avverrà entro 30 giorni fine mese, contati dalla data della domanda se la stessa è corredata dal pagamento della quota di recesso altrimenti il conteggio dei giorni partirà dalla data di avvenuto versamento della quota di recesso.
- 5.3. In caso di recesso la quota versata all'accesso non verrà rimborsata.

6. VARIE

- 6.1. Qualsiasi modifica al presente regolamento dovrà essere approvata dai soci a maggioranza.
- 6.2. Resta salva in tale ipotesi la facoltà dei soci dissenzienti di recedere dall'Associazione.